

Whistleblowing

Procedura e linee guida segnalazione

1. Premessa	Pagina 2
2. Normativa di riferimento	Pagina 2
3. Chi può effettuare una segnalazione	Pagina 2
4. Campo di applicazione e finalità	Pagina 3
5. Oggetto della segnalazione	Pagina 3
6. Contenuto della segnalazione	Pagina 4
7. Eventuali segnalazioni anonime	Pagina 4
8. Canali di segnalazione	Pagina 4
9. Gestore della segnalazione	Pagina 5
10. Canale di segnalazione esterno ANAC – Divulgazione pubblica	Pagina 5
11. Riservatezza ed anonimato	Pagina 6
12. Tutela e protezione del segnalante e/o altro soggetto coinvolto	Pagina 7
13. Tutela del segnalato	Pagina 8
14. Sanzioni disciplinari	Pagina 8
15. Privacy	Pagina 8

Whistleblowing

Procedura e linee guida segnalazione

1. Premessa

EKO Italia S.r.l. Unip. si impegna a mantenere elevati standard etici e di trasparenza. Abbiamo a cuore il rispetto delle persone e delle regole. Per questo abbiamo definito una procedura interna che consente a tutti i dipendenti (diretti ed indiretti, in forza o meno), azionisti, clienti, fornitori o qualsiasi altro tipo di stakeholder, di segnalare in via confidenziale e riservata qualsiasi violazione senza timore alcuno di ritorsioni.

La segnalazione dev'essere effettuata in buona fede e supportata da adeguate prove (quando possibile). Qualsiasi uso illecito o improprio di questo Canale può portare ad azioni disciplinari e/o legali da parte di EKO Italia S.r.l. Unip., senza pregiudizio alcuno di azioni legali che potrebbero essere intraprese dalla parte interessata.

2. Normativa di riferimento

Il *whistleblowing* è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Si segnalano inoltre, per al specifica rilevanza, anche il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* nonché la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. - Procedure per la presentazione delle Segnalazioni esterne"*.

3. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza

- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

4. Campo di applicazione e finalità

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

ATTENZIONE Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, NON possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;

5. Oggetto della segnalazione

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di violazioni – compresi i fondati sospetti – di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società con cui il Segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

In particolare l'oggetto della segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le Segnalazioni devono riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione e, quindi, ricomprendono anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

ATTENZIONE Il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. Rimane pertanto impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice

civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

6. Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* (Segnalante) è tenuto ad agire in buona fede ed a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tale scopo, la Segnalazione deve contenere in modo chiaro i seguenti elementi essenziali:

- (i) generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
- (ii) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- (iii) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- (iv) le generalità o gli altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività), che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o a cui attribuire i fatti oggetto di Segnalazione;
- (v) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- (vi) l'indicazione di documenti a supporto della Segnalazione che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- (vii) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. Eventuali segnalazioni anonime

La disciplina del Whistleblowing consente l'invio di segnalazioni anonime sebbene queste siano sconsigliate; da un lato, infatti, tutto il sistema improntato per la segnalazione è volto a tutelare il segnalante sia sotto il profilo della riservatezza, appunto, della segnalazione, sia sotto il profilo della tutela (di cui infra) riservata al segnalante che non potrà subire in ogni caso alcun comportamento c.d. "ritorsivo".

Tanto premesso, le Segnalazioni anonime pervenute possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente documentate e saranno registrate e conservate dal Gestore, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

Il soggetto interessato a presentare una Segnalazione deve indicare chiaramente nell'oggetto della Segnalazione che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità in modo da beneficiare delle tutele previste.

8. Canali di segnalazione

EKO Italia S.r.l. Unip. mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni

INTERNE

- in forma scritta;
- in forma orale

ESTERNE

- ANAC

Segnalazioni interne scritte

Preliminarmente si evidenzia che, i segnalanti (whistleblowers) sono incoraggiati ad utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una Segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita dal Gestore. La piattaforma utilizza "Trusty Report", uno tra i principali software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve una UID (User name) ed una PSW (password) **che dovrà avere accortezza di segnare**, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Segnalazioni interne orali

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il Gestore, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

9. Gestore della segnalazione

EKO Italia S.r.l. Unip. ha affidato la gestione del canale di Segnalazione all'Avvocato Gianluca Varvo socio dello Studio Legale Santarossa & Varvo in Roma, soggetto esterno alla società, autonomo e specificamente formato (**Gestore**).

Le segnalazioni interne possono essere effettuate digitalmente, in forma sia scritta sia orale, mediante collegamento alla piattaforma "Trusty Report" accessibile tramite il link dedicato nella pagina web della azienda "<https://www.ekoitalia.org/Whistleblowing> / Invia una segnalazione"

Nel momento in cui riceve una segnalazione, il Gestore invia al segnalante, contestualmente (o comunque entro il termine massimo di legge di sette giorni), un avviso di ricevimento e presa in carico e fornisce una USD (User name) ed una PSW (password) univoci a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente. Il Gestore, quindi, dà seguito alla segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante e richiedendo i chiarimenti e le integrazioni documentali o informative eventualmente necessari. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni del D.Lgs. 24/23, compie le indagini che ritiene opportune e fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

10. Canale di segnalazione esterno ANAC – Divulgazione pubblica

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Per accedere al canale di segnalazione ANAC è possibile utilizzare il seguente link:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/>

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le modalità per effettuare una segnalazione pubblica sono indicate nel sito dell’ANAC cui si rimanda.

11. Riservatezza ed anonimato

Il Gestore è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all’identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, inoltre, l’accesso alla documentazione relativa alle Segnalazioni ed alle attività di istruttoria è consentito al solo Gestore delle Segnalazioni.

L’identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all’accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L’unico motivo di possibile rivelazione dell’identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Più specificamente, le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore che in qualità di persona fisica assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Nel caso di ricezione della Segnalazione attraverso il canale interno (fortemente consigliato), la tutela apprestata viene garantita dalla piattaforma che utilizza un protocollo di crittografia idoneo a garantire una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della documentazione ivi allegata.

Attraverso il suddetto protocollo di crittografia, i dati identificativi del Segnalante vengono segregati in una Sezione dedicata della piattaforma, accessibile solo al Gestore. Detta segnalazione, peraltro, effettuata attraverso la piattaforma, è conforme alle indicazioni contenute nel D.lgs. 24/2023.

12. Tutela e protezione del segnalante e/o altro soggetto coinvolto

EKO Italia S.r.l. Unip. presta particolare attenzione alla tutela del Whistleblower (Segnalante) nei cui confronti non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Sono oggetto di tutela, quindi, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Sono considerati, in adesione alle linee guida dell'ANAC, comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Esclusioni della tutela

Si precisa che al Segnalante non vengono garantite le tutele previste qualora la Segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa grave.

Tale comportamento, inoltre, potrà dare luogo anche ad un procedimento disciplinare o ad azioni legali nei suoi confronti.

13. Tutela del segnalato

Il Segnalato è la persona a cui si fa riferimento in una Segnalazione come responsabile della presunta infrazione o condotta illecita, che può essere una persona fisica o giuridica.

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

La persona segnalata potrà essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere informato della Segnalazione che lo riguarda, salvo che nel caso in cui sia avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

Il Segnalato, inoltre, non può richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Infine, a tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà previste dalla Legge.

14. Sanzioni disciplinari

EKO Italia S.r.l. Unip. provvederà ad adottare ogni tipo di sanzione, finanche disciplinare, nel rispetto della normativa vigente e del CCNL adottato qualora emergano segnalazioni effettuate in mala fede, con dolo o colpa grave e/o comportamenti illeciti o irregolari nei confronti:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- nei confronti del Segnalato, per le responsabilità che si dovessero accertare;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati;
- nei confronti dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave;

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

15. Privacy

EKO Italia S.r.l. Unip. è il titolare del trattamento (di seguito "Titolare") dei dati personali raccolti nel contesto delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Titolare (di seguito "Segnalazione Whistleblowing").

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Titolare, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle

persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali, del D.lgs. n. 24 del 2023 e delle Linee Guida ANAC, il Titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono, inoltre, tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.lgs. n. 24 del 2023 («limitazione della finalità»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione («limitazione della conservazione»).
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla Segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali, mediante la pubblicazione di documenti informativi tramite sito web, piattaforma, etc. Non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla Segnalazione si avvia un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto Segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle Segnalazioni.
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di Segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di Segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla Segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del Segnalante.
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel

contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di Segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al principio di integrità e riservatezza.

- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di Segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 679/2016 nei casi in cui il trattamento delle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.